

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 69/CDN** **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 26 marzo 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(184) – APPELLO DELLA SOCIETA' ADC CALCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA E L'AMMENDA DI €500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 45 del 19.2.2009).**

Con reclamo del 25.2.2009, l'ADC Calci ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana ha inflitto alla stessa la penalizzazione di tre punti in classifica e l'ammenda di € 500,00, riconoscendola oggettivamente responsabile della violazione del vincolo di giustizia, posto in essere da un suo tesserato, Sig. Fabrizio Saviozzi, con la presentazione di una denuncia penale nei confronti del Sig. Matteo Trapani.

Quest'ultimo, che aveva diretto la gara tra la stessa ADC Calci e la Tirrenia, nel referto aveva riportato di essere stato oggetto di comportamenti ed espressioni ingiuriosi ed irrispettosi rivoltigli dal Saviozzi, conseguentemente sanzionato con decisione ormai definitiva.

Con il reclamo, articolato in più punti, la reclamante ha eccepito: 1) l'improcedibilità del deferimento per decorrenza dei termini entro i quali avrebbero dovuto concludersi le indagini; 2) (l'insussistenza della violazione per) la perseguibilità di ufficio del reato di calunnia; 3) l'insussistenza di rapporti tra il Sig. Saviozzi e la Società; 4) la buona fede dell'autore della violazione e della Società, di riflesso, e, comunque la scusabilità dell'errore; 5) l'eccessività della sanzione irrogata.

Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto nel senso qui di seguito chiarito.

Priva di pregio è l'eccezione di improcedibilità.

Posta la pacifica natura dei fatti da cui ha tratto origine il deferimento, anche alla luce del contenuto del reclamo, l'attività di indagine ha consentito di acquisire, tempestivamente, elementi sufficienti utili per le contestazioni mosse con il deferimento.

Tra l'altro, è bene rilevare che la reclamante lamenta l'acquisizione di un semplice documento, che questa Commissione ritiene irrilevante, oltre il termine della stagione sportiva entro la quale avrebbe dovuto concludere l'indagine in assenza di proroga.

Detto termine, codificato all'art. 32, co. 11, CGS, ha ad oggetto la conclusione delle indagini e non la promozione del deferimento di talché l'unica conseguenza della violazione di tale termine è l'inutilizzabilità dell'atto posto in essere successivamente allo stesso, ben potendo, invece, l'atto di deferimento essere formato in epoca successiva.

Argomentando l'eccezione, la reclamante amplia il contenuto del titolo e deduce l'improcedibilità del deferimento anche per carenza dell'attività di indagine, consistita nella omessa acquisizione della querela e nella omessa audizione del presunto querelante.

Questa Commissione ritiene tali elementi non correlati alla procedibilità del deferimento sia perché il procedimento disciplinare in ambito sportivo non è soggetto a rigide formalità, peraltro non codificate, determinanti particolari condizioni di procedibilità sia perché il fascicolo si presenta sufficientemente istruito.

Agli atti sono infatti presenti il referto arbitrale riportante i fatti che hanno originato la controversia sfociata in sede penale, l'elezione di domicilio del Sig. Trapani per la querela sporta dal Saviozzi, la dichiarazione del Sig. Trapani avente ad oggetto il contenuto della querela presentata dal Saviozzi per le frasi attribuitegli dal Direttore di gara nel referto ed infine la attestazione con la quale la FIGC ha negato l'esistenza di una richiesta di autorizzazione.

Priva di pregio è il secondo motivo.

La reclamante ritiene insussistente la violazione ascritta in quanto il reato per cui il Saviozzi avrebbe presentato querela, ovvero l'attribuzione a sé, in un referto arbitrale, di determinate frasi aventi carattere ingiurioso integrerebbe il reato di calunnia, perseguibile d'ufficio. Tale interpretazione non appare corretta in quanto, se fondato il contenuto della querela, si verterebbe, al limite, in tema di diffamazione, in quanto i fatti descritti nel referto (l'attribuzione al Saviozzi di frasi ingiuriose) integrano reati perseguibili a querela e non la calunnia che si concreta nel fatto di chi con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui tracce di reato.

Posto che il referto arbitrale non è neanche lontanamente assimilabile ad una denuncia, querela, richiesta o istanza, è bene rilevare che i destinatari dello stesso, non ultimo il Giudice Sportivo, sono soggetti estranei all'Autorità giudiziaria e non hanno l'obbligo di riferire di reati bagatellari.

Relativamente al terzo motivo, questa Commissione ritiene che le dimissioni del Saviozzi – che non è un semplice allenatore ma consigliere della Società – assumono rilevanza esterna, e quindi sono opponibili ai terzi, solo quando possono essere inquadrate in un dato temporale certo. Posto che gli atti "interni" della Società tali rimangono, è opportuno rilevare che le dimissioni e la relativa accettazione hanno acquisito carattere di ufficialità solo successivamente alla presentazione della querela, in epoca, quindi, nella quale il Saviozzi risultava, e quindi è stato correttamente considerato, tesserato per la ADC Calci.

Parimenti infondato è il quarto motivo. La violazione contestata ha natura formale pertanto la buona fede non scrimina e, essendo la norma insuscettibile di interpretazione attesane la estrema chiarezza e semplicità, non può indurre in errore.

Tra l'altro, risulta improprio e frammentario il richiamo giurisprudenziale, atteso che la fattispecie poi pervenuta all'esame della Corte di Giustizia era molto più ampia e circostanziata di quella di che trattasi.

Relativamente, infine, all'ultimo, è opportuno rilevare che, nel caso di specie, la natura esclusivamente personale della violazione, attesa la riferibilità, soprattutto dal punto di vista degli interessi sottesi, della querela al solo Saviozzi, sebbene porti ad escludere che la Società abbia direttamente compiuto gli atti tendenti alla elusione dell'obbligo di che trattasi, comunque non la esime dalla responsabilità oggettiva del fatto ascritto al proprio dirigente.

Tenuto conto, poi, che la Società, omettendo di dare rituale comunicazione della variazione dei quadri dirigenziali non può ritenersi completamente svincolata dal comportamento illecito del dirigente, formalmente partecipe del sodalizio al momento dei fatti.

Pertanto, se da un lato il ricorso può trovare accoglimento relativamente alla sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica dall'altro questa Commissione ritiene necessario rideterminare la sanzione dell'ammenda in misura superiore a quella irrogata.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo, annulla la sanzione della penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica e ridetermina in € 1.500,00 (millecinquecento/00) l'ammenda ai danni della Società.

Nulla per la tassa non versata.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 26 marzo 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(156) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE (ammenda € 300,00) INFLITTA ALLA SOCIETA' FC LATINA Srl A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009).**

La Procura Federale, con atto dell'8 settembre 2008, deferiva alla CDT presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Nicol Bruno per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF e 10 commi 2 e 6 CGS per aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società FC Latina mentre era ancora tesserato per altra società, nonché per aver disputato in posizione irregolare la gara FC Latina – Latina Scalo del 29 settembre 2007 senza averne titolo; il sig. Luigi Roger Nicola Peronace, amministratore unico della società FC Latina per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF, 10 commi 2 e 6 CGS per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Nicol Bruno senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento in oggetto, nonché per aver consentito che il calciatore medesimo disputasse in posizione irregolare la gara FC Latina – Latina Scalo del 29 settembre 2007 senza averne titolo; il sig. Antonio Casale, dirigente della FC Latina per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS per aver sottoscritto la distinta della gara FC Latina – Latina Scalo del 29 settembre 2007 nella quale dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado che il calciatore Nicol Bruno non ne aveva titolo; la società FC Latina per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi degli artt. 4 commi 1 e 2 CGS per le condotte ascritte al suo amministratore unico ed ai propri tesserati, ovvero ai soggetti che avevano comunque svolto attività nel suo interesse.

La società deferita depositava deduzioni a difesa e chiedeva il rigetto del deferimento. Motivava che, contrariamente all'assunto della Procura Federale, il diniego del tesseramento da parte del Comitato Regionale di appartenenza era datato 17 ottobre 2007 e le era pervenuto dopo la gara del 29 settembre 2007 e che tale circostanza, unitamente a quella afferente la richiesta di tesseramento del calciatore Nicol Bruno che era stata formulata sul presupposto che l'interessato fosse libero da vincolo, escludeva la

sussistenza del dolo o della mala fede. Aggiungeva che in siffatta situazione l'art. 10 commi 1, 2 e 6 CGS erano del tutto inapplicabili al caso in esame.

La Procura Federale, all'udienza di discussione del deferimento, assenti i deferiti, concludeva affinché fossero comminate per il calciatore Nicol Bruno la squalifica di mesi due, per il presidente Peronace l'inibizione di mesi sei, per il dirigente Casale l'inibizione di mesi due, per la società Latina la penalizzazione di un punto in classifica.

La CDT, con decisione pubblicata il 29 gennaio 2009, affermata la responsabilità di tutti i soggetti deferiti così come l'aveva configurata la Procura Federale, irrogava al calciatore Nicol Bruno la squalifica per 1 gara, al presidente Peronace ed al dirigente Casale l'inibizione di gg. 15 ciascuno, alla società FC Latina l'ammenda di €300,00.

Il primo giudice, nel rigettare l'istanza della Procura Federale afferente la penalizzazione del punto in classifica a carico della FC Latina, aveva motivato che non sussisteva automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara a cui aveva partecipato tale calciatore e che in tutte queste fattispecie andava analizzato l'elemento soggettivo, dovendosi adottare decisioni sanzionatorie diverse nei casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti rispetto ai casi nei quali era altrettanto evidente la loro malafede. E poiché nel deferimento in oggetto ben poteva evincersi l'assoluta buona fede della società deferita (che nella richiesta di tesseramento del calciatore aveva utilizzato correttamente i dati anagrafici dello stesso e che aveva immediatamente cessato l'utilizzo del calciatore non appena ricevuta la formale comunicazione di rigetto del tesseramento), andava applicata la sola sanzione pecuniaria.

Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, la quale, lamentando la violazione dell'art. 10 comma 8 seconda parte CGS in relazione all'art. 18 comma 1 lettere g, h, i stesso codice, chiede la riforma della decisione medesima limitatamente alla mancata penalizzazione di un punto in classifica a carico della società FC Latina, che deve di contro essere irrogata in quanto prevista dalla lettera g dell'art. 18 comma 1 CGS qualora venga accertata la responsabilità diretta della società.

La società FC Latina ha contro dedotto con memoria scritta pervenuta a questa Commissione in data 20 marzo 2009, oltre il termine di cui all'art. 38 comma 3 CGS, con conseguente inammissibilità di tali difese.

All'udienza odierna nessuno è comparso per la Società deferita. La Procura Federale si è riportata al ricorso insistendo per l'accoglimento.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS, qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori sotto falso nome o che comunque non hanno titolo per parteciparvi, a società, dirigenti e tesserati si applicano le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9.

Ai sensi del comma 8, se come nel caso di specie viene accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere g (penalizzazione di uno o più punti in classifica), h (retrocessione all'ultimo posto in classifica), i (esclusione dal campionato) dell'art. 18 comma 1 CGS, senza che la norma faccia alcun riferimento a sanzioni di diversa sostanza previste dallo stesso art. 18 comma 1, tra cui l'ammenda (lettera b).

La motivazione della decisione impugnata appare dunque errata nella parte in cui, mossa dalla esigenza di graduare la pena in base all'elemento soggettivo della violazione, finisce per comminare alla società una sanzione non prevista dalla norma.

La sanzione va difatti graduata, ma nell'ambito delle pene delle lettere g, h, i comma 1 art. 18 CGS, da applicarsi secondo il prudente apprezzamento dell'organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, senza quindi ricorrere, per i punti di penalizzazione in classifica, al criterio dell'automatismo.

L'applicazione di 1 punto in classifica costituisce il minimo ineludibile della pena, che, stante la responsabilità diretta della società FC Latina, dev'essere alla stessa comminata.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, revoca l'ammenda di € 300,00 ed infligge alla società FC Latina la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella Coppa Lazio Allievi della stagione sportiva in corso.

**(157) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE (ammenda € 300,00) INFLITTA ALLA SOCIETA' ASD TREVIGNANO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009).**

Con atto del 7 agosto 2008 la Procura Federale deferiva alla CDT presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Soccorsi Andrea, il sig. Terranova Alessandro quale presidente della società ASD Trevignano e la società ASD Trevignano, contestando al Soccorsi la violazione degli artt. 1 comma 1, 46 comma 6 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, al Terranova la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, alla società ASD Trevignano la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per il fatto imputato ai propri tesserati e soggetti di cui all'art 1 comma 5 CGS.

Il deferimento era stato promosso in base alla nota 8 gennaio 2008 del presidente del Comitato Regionale Lazio, con la quale veniva segnalato alla Procura Federale, quale organo inquirente, che la società ASD Trevignano aveva utilizzato nella gara del 30 settembre 2007 Trevignano – 85 Fiumicino del campionato di prima categoria il calciatore Soccorsi Andrea, la cui richiesta di aggiornamento tessera, che la società ASD Trevignano aveva consegnato a mani al Comitato Regionale Lazio in data 19 settembre 2007, era stata annullata il successivo 1° ottobre 2007 in quanto il calciatore risultava tesserato per altra società.

La società deferita, nel chiedere il rigetto del deferimento, aveva dedotto che l'errore nel quale era incorsa era stato determinato da mera superficialità, consistita nel non aver verificato l'effettiva posizione di tesseramento del calciatore e che doveva pertanto escludersi il dolo o la mala fede.

La Procura Federale, all'udienza di discussione del deferimento, assenti i deferiti, concludeva affinché fossero comminate per il calciatore Soccorsi la squalifica di un mese, per il presidente Terranova l'inibizione di mesi due, per la società ASD Trevignano la penalizzazione di un punto in classifica.

La CDT, con decisione pubblicata il 29 gennaio 2009, affermata la responsabilità di tutti i soggetti deferiti così come l'aveva configurata la Procura Federale, irrogava al calciatore Soccorsi Andrea la squalifica per 1 gara, al presidente Terranova, che nella gara in oggetto aveva svolto le mansioni di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, l'inibizione di gg. 15, alla società ASD Trevignano l'ammenda di € 300,00.

Il primo giudice, nel rigettare l'istanza afferente la penalizzazione del punto in classifica a carico della società ASD Trevignano, aveva motivato che non sussisteva automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara a cui aveva partecipato tale calciatore e che in tutte queste fattispecie andava analizzato l'elemento soggettivo, adottando diverse sanzioni (e quindi anche quella della penalizzazione di punti in classifica) nel caso di colpa più o meno grave, o di dolo più o meno intenso. E poiché nel caso in esame ben poteva evincersi

l'assoluta buona fede della società deferita (che nella richiesta di tesseramento del calciatore aveva utilizzato correttamente i dati anagrafici dello stesso e che aveva immediatamente cessato l'utilizzo del calciatore non appena ricevuta la formale comunicazione di rigetto del tesseramento), andava applicata la sola sanzione pecuniaria. Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, la quale, lamentando la violazione dell'art. 10 comma 8 seconda parte CGS in relazione all'art. 18 comma 1 lettere g, h, i stesso codice, chiede la riforma della decisione medesima limitatamente alla mancata penalizzazione di un punto in classifica, che deve di contro essere irrogata in quanto prevista dalla lettera g dell'art. 18 comma 1 CGS qualora venga accertata la responsabilità diretta della società.

Al ricorso resiste la società ASD Trevignano, eccependo tra l'altro che il calciatore Soccorsi Andrea nella gara del 30 settembre 2007 per quanto inserito nella distinta non era stato utilizzato e che la sua presenza non era stata comunque di alcun giovamento per la squadra, che aveva conseguito sul campo un risultato sfavorevole.

All'udienza odierna nessuno è comparso per la società deferita. La Procura Federale si è riportata al ricorso, insistendo per l'accoglimento.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS, qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori sotto falso nome o che comunque non hanno titolo per parteciparvi, a società, dirigenti e tesserati si applicano le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9.

Ai sensi del comma 8, se come nel caso di specie viene accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere g (penalizzazione di uno o più punti in classifica), h (retrocessione all'ultimo posto in classifica), i (esclusione dal campionato) dell'art. 18 comma 1 CGS, senza che la norma faccia alcun riferimento a sanzioni di diversa sostanza previste dallo stesso art. 18 comma 1, tra cui l'ammenda (lettera b).

La motivazione della decisione impugnata appare dunque errata nella parte in cui, mossa dalla esigenza di graduare la pena in base all'elemento soggettivo della violazione, finisce per comminare alla società una sanzione non prevista dalla norma.

La sanzione va difatti graduata, ma nell'ambito delle pene delle lettere g, h, i comma 1 art. 18 CGS, da applicarsi secondo il prudente apprezzamento dell'organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, senza quindi ricorrere, per i punti di penalizzazione in classifica, al criterio dell'automatismo.

L'applicazione di 1 punto in classifica costituisce il minimo ineludibile della pena, che, stante la responsabilità diretta della società ASD Trevignano, dev'essere alla stessa comminato, a nulla rilevando che il calciatore Soccorsi Andrea non era stato utilizzato nel corso della gara, atteso che la mancata utilizzazione del calciatore inserito in distinta esclude ai sensi dell'art. 17 comma 5 CGS la penalizzazione della perdita della gara, ma non l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla norma..

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, revoca l'ammenda di € 300,00 ed infligge alla società ASD Trevignano la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 26 marzo 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete